

# Superbonus e cessione del credito: controlli sempre più complessi

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 29 Giugno 2022

Con riferimento al **Superbonus 110** non si andrà nella direzione di semplificare ma in quella di effettuare **controlli e verifiche sempre più rigorosi** in fase di acquisto; le Entrate forniscono con un corposo documento le **linee guida** per gli **adempimenti relativi alla cessione del credito**, sempre più difficili da attuare.

L'Agenzia delle Entrate, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di interpello, negli ultimi mesi, mentre la complessa disciplina del *Superbonus* veniva man mano modificata dal legislatore.

## L'alternativa all'utilizzo diretto del credito Superbonus

Ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, decreto legge 34/2020 e ss.m.ii., i soggetti che sostengono, spese per gli interventi legati al cd. superbonus 110 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

- 



**per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura"), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai...**

*... "fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del citato decreto Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione";*

- **per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare...**

*... "ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'artic*

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**